

REGNO D'ITALIA.

N. 293.

Sez. I.

Milano 10. Gennajo 1808.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA.

ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI,

ED AI SIGNORI UFFICIALI DEL REGISTRO DELLO STATO CIVILE

DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

*P*ervenutomi da S. E. il Sig. Ministro dell'Interno il metodo combinato tra esso, e S. E. il Sig. Gran Giudice Ministro della Giustizia pel riparto da farsi tra le Comuni delle Tasse, e Diete dovute ai Giudici di Pace nelle visite bimestrali dei Registri dello Stato Civile prescritte dall'art. 24. del Regolamento 27. Marzo 1806, e perchè a questi non sia ritardata la competente indennizzazione, m'affretto di fargliene conoscere il tenore, onde gli serva di norma e direzione.

- I. I Giudici di Pace, eseguite che avranno le visite summenovate, presenteranno ai rispettivi Prefetti, o Vice-Prefetti la nota delle loro competenze, i quali saranno solleciti di rimborsarli colle somme ripartite sui Comuni visitati.*
 - II. Le Tasse, e Diete da esigersi come sopra dai Giudici di Pace sono nella misura indicata dall'art. 10. della tariffa annessa al Reale Decreto 11. Settembre 1807. sulle competenze giudiziarie.*
 - III. Quanto alla norma da tenersi nell'esecuzione delle visite suddette resta fermo ciocchè fu stabilito da questo Ministero col Circolare dispaccio del 31. Marzo 1807. N. 3121. e 3243.*
- Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima*

L O N G O.

MINOJA Segr. Generale.

REGNO D' ITALIA.

Legnarello li 26. Settembre 1808.

IL CANCELLIERE CENSUARIO DEL CANTONE IV.
DISTRETTO IV. DI GALLARATE

Alle Municipalità, ed agli Ufficiali dello
Stato Civile dello stesso Cantone.

Con Ordinanza del Sig. Vice-Prefetto Distrettuale 18. Febbraio 1807. num. 414. veniva prescritto, che qualora l'Ufficiale dello Stato Civile si ritrovasse inabilitato a disimpegnare le proprie incumbenze, o per causa di malattia, o di assenza, o per qualunque altro impedimento, dovesse parteciparsi l'occorrente alla Prefettura Dipartimentale, onde procedere alla destinazione di un Ufficiale speciale.

Questa disposizione maturata in concorso delle LL. EE. il Sig. Ministro dell' Interno, e Gran Giudice Ministro della Giustizia fu diretta all' uopo di prevenirle quelle lacune, che nella registrazione degli atti Civili avessero potuto derivare dall' accennata origine con gravissimo danno del pubblico, e privato interesse.

Informato però S. E. il Sig. Ministro dell' Interno, che ad onta di questo provvedimento, è in qualche Comune accaduto, che per la morte seguita dell' Ufficiale dello Stato Civile sia stata interrotta la registratura degli atti, si trova nella necessità di rinnovare le dette Istruzioni, raccomandandone la più esatta esecuzione.

Siccome poi la lontananza del Capoluogo del Dipartimento potrebbe in qualche caso importare soverchio ritardo alla nomina del sottoscritto Ufficiale speciale; così dietro Decisione della prefata E. S., il Sig. Commendatore Prefetto Dipartimentale ~~comunicò la presente Decisione alle Municipalità del Distretto~~ ha abilitato il Sig. Vice-Prefetto di Gallarate per questo Distretto a farne la nomina ogniquale volta se ne presenti il bisogno.

Nel comunicare che faccio alle Municipalità, ed agli Ufficiali dello Stato Civile tale Superiore disposizione, perchè serva di norma e direzione, ho il piacere di dirmi con distinta stima.

De Giovanni Cancell.